

# **Revisioni legislative per la flessibilizzazione del bilancio (GrFlex)**

**Rappresentazione sinottica**

**Legge mantello relativa alla flessibilizzazione del bilancio**

**Modifica di 14 leggi**

## Sinossi GrFlex con spiegazioni

N. CSC	Atto normativo	Articolo	Pagina
	Legge mantello relativa alla flessibilizzazione del bilancio	1	3
170.400	1. Legge sul personale	19, 24, 29 cpv. 1	4
430.000	2. Legge sulla formazione professionale	39, 40, 44 cpv. 1	8
433.100	3. Legge sull'istruzione complementare	2, 3, 5, 6; vi è l'intenzione di abrogare questa legge in toto	10
494.300	4. Legge sulla promozione della cultura	19 cpv. 2, 23 cpv. 3	12
500.800	5. Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti	15	14
542.100	6. Legge sull'assicurazione malattie e la RIP	8 cpv. 5	15
544.300	7. Legge cantonale sulle prestazioni complementari	5, 6	18
548.100	8. Legge sugli assegni familiari	4 cpv. 4	19
548.200	9. Legge sugli assegni maternità	4 cpv. 1, 5 cpv. 4; vi è l'intenzione di abrogare questa legge in toto	21
730.200	10. Legge sulla perequazione finanziaria	6 cpv. 3, 8 cpv. 4, 10 cpv. 2, 11 cpv. 1 lett. c	23
807.100	11. Legge stradale	55 cpv. 3	27
872.100	12. Legge sui trasporti pubblici	4 cpv. 3, 12 cpv. 2	28
910.000	13. Legge sull'agricoltura	25 cpv. 1	30
914.000	14. Legge sulla veterinaria	45, 68	31

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<b>Legge relativa alla riduzione degli impegni di spesa (Legge mantello relativa alla flessibilizzazione del bilancio)</b>	
	<p>Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del ..., decide:</p>	
	<b>I.</b>	
	<p><b>Art. 1</b> Oggetto e scopo</p> <p><sup>1</sup> La presente legge disciplina l'adeguamento di atti normativi cantonali per la riduzione di impegni di spesa esistenti.</p> <p><sup>2</sup> Essa mira a concedere al Gran Consiglio margini di manovra per gestire le spese, per quanto possibile in tutti settori di competenza del Cantone, al fine di rispettare i valori indicativi di politica finanziaria e di garantire l'equilibrio di bilancio in un'ottica di lungo termine.</p>	<p>È previsto che vengano sottoposte a revisione le disposizioni legislative che contengono impegni fissi di spesa e gravano sul bilancio cantonale senza tenere conto della situazione finanziaria. Simili impegni di spesa rappresenterebbero un ostacolo in particolare per un pacchetto di misure ampio ed equilibrato mirato a sgravare il bilancio. Per tale ragione si intende allentarli. Tale ampliamento dei margini di manovra del Gran Consiglio è funzionale a garantire l'equilibrio di bilancio in un'ottica di lungo termine ai sensi dell'art. 93 cpv. 2 della Costituzione cantonale (Cost. cant.; CSC <a href="#">110.100</a>).</p> <p>Continueranno a dover essere fissati a livello di legge lo scopo, il contenuto e l'entità di importanti prestazioni statali ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 n. 3 Cost. cant. È previsto che le uscite interessate dalla revisione possano continuare a essere qualificate come vincolate sotto il profilo del diritto finanziario ai sensi dell'art. 4 della legge sulla gestione finanziaria (LGF; CSC <a href="#">710.100</a>).</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	II.	
	<p><b>1.</b>            L'atto normativo "Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers)" CSC <a href="#">170.400</a> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:</p>	<p><b>Indicazioni fondamentali riguardo alla revisione della LCPers:</b>            La LCPers disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori dell'Amministrazione cantonale, degli istituti cantonali autonomi nonché dei tribunali e delle autorità di conciliazione del Cantone (art. 3). A tale riguardo gli adeguamenti concernono premi e indennità del personale amministrativo e d'esercizio, degli insegnanti del Cantone nonché, indirettamente, del Governo e dei giudici. Un eventuale sfruttamento di questi margini di manovra interesserebbe direttamente anche l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni (ASP GR), la Scuola universitaria per la tecnica e l'economia di Coira (UTE Coira) e il Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CSS). Sarebbero interessati indirettamente anche gli istituti con mandato di prestazioni sovvenzionati dal Cantone.</p>
<p><b>Art. 19</b>            Preventivo</p> <p><sup>1</sup> Mediante i preventivi, il Gran Consiglio determina i mezzi necessari per la compensazione del rincaro nonché per gli sviluppi degli stipendi individuali e per la gestione degli impieghi.</p>	<p><sup>1</sup> Mediante i preventivi, il Gran Consiglio determina i mezzi necessari per la compensazione del rincaro <del>nonché</del>, per gli sviluppi degli stipendi individuali e, per la gestione degli impieghi, <b>nonché per premi di prestazione e premi spontanei. Il Governo chiede al Gran Consiglio con il preventivo un credito corrispondente per ciascuna voce.</b></p>	<p>La disposizione disciplina l'inserimento a preventivo delle diverse voci di credito che interessano più servizi nel settore del personale. Per ragioni legate meramente alla sistematica è previsto che anche il premio di prestazione e il premio spontaneo conformemente all'art. 24 vengano inseriti nel cpv. 1 nel catalogo dei valori che il Gran Consiglio è tenuto a stabilire attraverso il preventivo. Si prevede di riprendere anche la disposizione secondo cui viene richiesto un credito corrispondente per ciascuna voce. In questo modo si porta avanti la prassi seguita finora con quattro decisioni separate sul preventivo.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p><sup>2</sup> In sede di determinazione dei mezzi per gli sviluppi degli stipendi individuali si considerano in particolare:</p> <p>a) la situazione finanziaria del Cantone;</p> <p>b) la situazione economica generale;</p> <p>c) la concorrenzialità del Cantone sul mercato del lavoro;</p> <p>d) l'evoluzione generale degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche e nell'economia privata.</p> <p><sup>3</sup> ...</p>	<p><sup>2</sup> In sede di determinazione dei mezzi per gli sviluppi degli stipendi individuali <b>nonché per i premi di prestazione e i premi spontanei</b> si considerano in particolare:</p> <p><sup>4</sup> Per il versamento dei premi di prestazione e dei premi spontanei in linea di principio va previsto l'uno per cento della massa salariale. Tenendo conto dei criteri di cui al capoverso 2 è possibile rinunciarvi in parte o del tutto.</p>	<p>Si intende allentare l'obbligo sancito per legge nell'art. 24 cpv. 2 di destinare nel preventivo annuale almeno l'uno per cento della massa salariale per il versamento di premi di prestazione. Tale adeguamento viene effettuato in analogia all'ultima revisione della LCPers concernente i mezzi per gli sviluppi degli stipendi individuali (eliminazione della destinazione automatica dell'1 per cento della massa salariale). Per la definizione della richiesta di preventivo e della decisione devono essere determinanti i medesimi criteri valevoli per i mezzi necessari per gli sviluppi degli stipendi individuali. A tale scopo ora risulterà determinante l'art. 19 cpv. 2 e 4.</p> <p>Vedi spiegazioni relative al cpv. 2.</p>
<p><b>Art. 24</b> Premio di prestazione e spontaneo</p> <p><sup>1</sup> Il premio di prestazione viene versato in particolare per:</p>	<p><sup>1</sup> <b>Il</b> premio di prestazione viene versato in particolare per:</p>	<p>Si intende chiarire a livello linguistico che il cpv. 1 definisce i criteri secondo cui nel singolo caso viene erogato un premio di prestazione a un singolo collaboratore.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p>a) attività che superano in misura importante i compiti secondo il mansionario o gli obiettivi prefissati;</p> <p>b) attività che richiedono un onere superiore alla media o un impegno particolare;</p> <p>c) lavori di progetto particolarmente impegnativi e coronati da successo;</p> <p>d) prestazioni costantemente molto buone.</p> <p><sup>2</sup> Il premio di prestazione ammonta almeno all'uno per cento della massa salariale.</p> <p><sup>3</sup> Prestazioni o impegni particolari unici di singole persone o gruppi possono essere premiati con un premio spontaneo. Il Governo chiede al Gran Consiglio con il preventivo un relativo credito.</p> <p><sup>4</sup> Il premio spontaneo può essere utilizzato anche per il finanziamento di manifestazioni o eventi comuni.</p>	<p><sup>2</sup> <i>Abrogato</i></p> <p><sup>3</sup> <b>Prestazioni-In casi motivati il Governo può escludere del tutto o impegni particolari unici in parte determinati collaboratori dalla distribuzione dei mezzi stabiliti per premi di singole persone o gruppi possono prestazione, in particolare se i loro premi di prestazione vengono finanziati da terzi oppure devono essere premiati con un premio spontaneo. Il Governo chiede al Gran Consiglio con il preventivo un relativo credito-erogati in base ad altri criteri.</b></p> <p><sup>4</sup> <b>Un premio spontaneo può essere concesso in special modo per prestazioni o impegni particolari unici di persone singole o gruppi. I mezzi determinati per premi spontanei possono essere utilizzati anche per il finanziamento di manifestazioni o eventi comuni.</b></p>	<p>Le prescrizioni riguardo all'entità ora saranno definite nell'art. 19 cpv. 2 e 4.</p> <p>Quella che finora era la prima frase viene adeguata sotto il profilo linguistico e mantenendone invariato il contenuto viene trasferita nel cpv. 4, mentre la seconda frase risulta superflua a seguito dell'integrazione dell'art. 19 cpv. 1. Quale novità nel cpv. 3 viene previsto che il Governo possa escludere determinati gruppi di collaboratori dai mezzi destinati a premi di prestazione se ciò risulta giustificato od opportuno per via di circostanze particolari. Ciò può essere il caso in particolare quando collaboratori a titolo di riconoscimento delle loro prestazioni (particolari) beneficiano di un indennizzo speciale almeno paragonabile finanziato con fondi di terzi. Una situazione e una prassi corrispondente esistono da alcuni anni per i collaboratori della cassa di disoccupazione dei Grigioni.</p> <p>La prima frase del cpv. 4 descrive lo scopo di utilizzo vero e proprio di un premio spontaneo versato nel caso singolo a un determinato collaboratore. A fronte di ciò, nella seconda frase viene chiarito a livello linguistico che si tratta di una possibilità aggiuntiva o alternativa rispetto all'utilizzo dei mezzi stabiliti complessivamente per premi spontanei nel quadro del preventivo.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p><b>Art. 29</b> Indennità sociale speciale</p> <p><sup>1</sup> L'indennità sociale speciale ammonta annualmente a 2640 franchi e in linea di principio viene versata ai collaboratori che hanno obblighi finanziari di mantenimento.</p> <p><sup>2</sup> Il Governo può adeguare periodicamente al rincaro l'indennità sociale speciale.</p>	<p><sup>1</sup> <del>L'indennità sociale speciale ammonta annualmente a 2640 franchi e in linea di principio viene versata ai</del> A collaboratori che hanno obblighi finanziari di mantenimento, può essere concessa un'indennità sociale speciale pari al massimo a 2640 franchi all'anno. Il Governo disciplina i dettagli e stabilisce il suo ammontare.</p>	<p>Si intende rinunciare all'impegno fisso sancito dalla LCPers riguardo alla concessione di un'indennità sociale speciale pari a 2640 franchi all'anno, ossia di 220 franchi al mese. In linea di principio deve però continuare a esserci la possibilità di erogare un'indennità sociale speciale di importo equivalente a quello previsto finora. Allo scopo di mantenere la prassi secondo cui possono beneficiare di un'indennità sociale speciale anche collaboratori che hanno dei bambini sotto la loro custodia e ricevono contributi di mantenimento per questi ultimi, nonché di garantire la parità di trattamento, si intende fare riferimento a obblighi di mantenimento in generale. La disciplina concreta deve essere definita dal Governo all'interno dell'ordinanza sul personale (OCPers; CSC <a href="#">170.410</a>).</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>2.</b> L'atto normativo "Legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (LFPFC)" CSC <a href="#">430.000</a> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 39</b> Contributi di enti responsabili privati</p> <p><sup>1</sup> Gli enti responsabili della Scuola specializzata per l'industria alberghiera dei Grigioni, di scuole specializzate superiori o di istituti, riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi, che offrono una formazione professionale continua quale parte essenziale della loro attività, forniscono una prestazione propria pari al 2,5 percento del disavanzo d'esercizio.</p>	<p><sup>1</sup> Gli enti responsabili della Scuola specializzata per l'industria alberghiera dei Grigioni, di scuole specializzate superiori o di istituti, riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi, che offrono una formazione professionale continua quale parte essenziale della loro attività, forniscono una prestazione propria pari al 2,5 percento del disavanzo d'esercizio.</p>	<p>Con la nuova formazione, la Scuola specializzata per l'industria alberghiera dei Grigioni (GFG) non soddisfa più i requisiti per beneficiare del contributo concesso agli enti responsabili. Per tale ragione la GFG deve essere stralciata da questo articolo. Con la nuova formazione di impiegato/a in comunicazione alberghiera AFC essa offre una formazione riconosciuta a livello federale in analogia alle altre scuole professionali di base.</p>
<p><b>Art. 40</b> Copertura del disavanzo da parte del Cantone</p> <p><sup>1</sup> Il Cantone si fa carico dei disavanzi d'esercizio rimanenti dopo deduzione dei contributi degli enti responsabili di formazioni transitorie, di scuole professionali di base e di altri istituti riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi.</p>	<p><b>Art. 40</b> Copertura del disavanzo da parte del Cantone Contributi cantonali</p> <p><sup>1</sup> Il Cantone si fa carico dei disavanzi d'esercizio rimanenti dopo deduzione dei contributi degli enti responsabili di formazioni transitorie, di scuole professionali di base e di altri istituti riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi. <b>I contributi possono anche venire versati in forma di forfettarie orientate alle prestazioni o nell'ambito di un preventivo globale.</b></p>	<p>Per le scuole professionali di base, la Scuola specializzata per l'industria alberghiera dei Grigioni e le formazioni transitorie nel Cantone, a livello di legge si intendono creare le medesime possibilità per la determinazione di contributi valevoli oggi per l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni (ASP GR), la Scuola universitaria per la tecnica e l'economia di Coira (UTE Coira) e il Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CSS). Quindi i disavanzi d'esercizio rimanenti non dovranno più essere ripresi tali e quali.</p>

<b>Diritto vigente</b>	<b>Versione di lavoro</b>	<b>Spiegazioni</b>
<p><b>Art. 44</b> Procedura</p> <p><sup>1</sup> L'Ufficio decide l'ammontare dei contributi d'esercizio di Cantone e comuni nei limiti del preventivo approvato dell'istituto. Possono essere effettuati pagamenti parziali fino al 100 percento del contributo cantonale presumibile e del contributo dei comuni a scuole professionali di base e a formazioni transitorie.</p> <p><sup>2</sup> La riduzione o il rimborso di contributi si conforma alle disposizioni della legislazione sulla gestione finanziaria.</p>	<p><sup>1</sup> L'Ufficio decide l'ammontare dei contributi d'esercizio <del>di Cantone e comuni</del> nei limiti del preventivo approvato dell'istituto. Possono essere effettuati pagamenti parziali fino al 100- percento del contributo cantonale presumibile <del>e del contributo dei comuni</del> a scuole professionali di base e a formazioni transitorie.</p>	<p>In base alla nuova perequazione finanziaria grigionese, a partire dal 2016 i comuni non versano più contributi alle scuole professionali di base e alle formazioni transitorie. La revisione tiene conto solamente dei nuovi rapporti.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>3.</b> L'atto normativo "Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'istruzione complementare)" CSC <a href="#">433.100</a> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 2</b> Organizzatori</p> <p><sup>1</sup> Sono versati sussidi a comuni, corporazioni di comuni o regioni e a organizzazioni di utilità pubblica e culturali, quali le scuole per contadine e di economia domestica nonché le università popolari, purché gli enti interessati non conseguano alcun lucro e dipendano da sussidi. Per corsi di formazione complementare degli adolescenti in età postscolastica non si dovrebbero riscuotere rette o altre tasse oppure soltanto in misura modesta.</p>	<p><sup>1</sup> <b>Sono Possono essere</b> versati sussidi a comuni, corporazioni di comuni o regioni e a organizzazioni di utilità pubblica e culturali, quali le scuole per contadine e di economia domestica nonché le università popolari, purché gli enti interessati non conseguano alcun lucro e dipendano da sussidi. Per corsi di formazione complementare degli adolescenti in età postscolastica non si dovrebbero riscuotere rette o altre tasse oppure soltanto in misura modesta.</p>	<p>Mediante una disposizione potestativa si intende rendere più flessibile questa prescrizione inerente sussidi.</p>
<p><b>Art. 3</b> Manifestazioni</p> <p><sup>1</sup> Si versano sussidi:</p> <p>a) per un'istruzione complementare generica o d'economia domestica degli adolescenti, che approfondisce ed ampli l'insegnamento acquisito nella scuola popolare, prepara gli adolescenti alla vita pratica e promuova il loro sviluppo intellettuale e spirituale su base cristiana. Il Governo emana un programma quadro<sup>1)</sup>,</p>	<p><sup>1</sup> <b>Si versano Possono essere versati</b> sussidi:</p>	<p>Mediante una disposizione potestativa si intende rendere più flessibile questa prescrizione inerente sussidi.</p>

<sup>1)</sup> CSC [433.170](#)

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p>b) per corsi e cicli di conferenze aperti a tutti gli adulti, che educhino e istruiscano i partecipanti in generale o in speciali rami della cultura, quali sarebbero corsi di lingue e di civica, temi scientifici, letteratura, arte, musica e folklore, problemi educativi e l'impiego del tempo libero; per corsi artigiani e d'economia domestica; per biblioteche aperte al pubblico.</p>		
<p><b>Art. 5</b> Istruzione complementare a) Degli adolescenti</p> <p><sup>1</sup> Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adolescenti il Cantone può accordare nel quadro del preventivo sussidi pari a metà di tutte le spese computabili.</p>	<p><sup>1</sup> <del>Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adolescenti. Nel quadro del preventivo</del> il Cantone può accordare <del>nel quadro del preventivo</del> sussidi pari a metà di tutte le spese computabili, agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adolescenti.</p>	<p>L'aliquota di sussidio fissa applicata finora pari al 50 per cento ("pari a metà") deve essere stabilita come valore massimo.</p>
<p><b>Art. 6</b> b) Degli adulti</p> <p><sup>1</sup> Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adulti il Cantone può versare sussidi varianti dal 20 al 40 per cento delle spese computabili. Il Governo stabilisce annualmente i singoli sussidi in base al credito concesso dal Gran Consiglio e alle richieste pervenute.</p>	<p><sup>1</sup> <del>Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adulti. Nel quadro del preventivo</del> il Cantone può versare sussidi <del>varianti dal 20 fino al 40 per cento</del> per cento delle spese computabili. Il Governo stabilisce annualmente i singoli sussidi in base al credito concesso dal Gran Consiglio e alle richieste pervenute agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adulti.</p>	<p>Si tratta di una disposizione potestativa. In questo contesto non risulta opportuno prescrivere un sussidio minimo del 20 per cento. Il margine di manovra deve coprire l'intera fascia di valori compresa tra lo 0 e il 40 per cento. Inoltre è previsto che la riserva relativa al preventivo per la concessione di un sussidio trovi espressione in maniera più semplice e chiara.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>4.</b> L'atto normativo "Legge sulla promozione della cultura (LPCult)" CSC <a href="#">494.300</a> (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 19</b> Contributi a scuole di canto e di musica</p> <p><sup>1</sup> Hanno diritto a contributi le scuole di canto e di musica gestite da comuni o da enti da essi incaricati.</p> <p><sup>2</sup> Il contributo cantonale ai comuni ammonta al 30 per cento delle spese computabili per bambini e giovani adulti fino ai 20 anni compiuti. I contributi dei genitori si conformano alla situazione economica dei genitori o di altre persone tenute al mantenimento.</p> <p><sup>3</sup> Le spese computabili per unità d'insegnamento aventi diritto a contributi vengono calcolate secondo l'aliquota di stipendio media di un insegnante di scuola elementare, cui va aggiunto un supplemento percentuale per i costi accessori.</p>	<p><sup>2</sup> Il contributo cantonale ai comuni <b>ammonta al varia tra il 20 e il 30</b> per cento delle spese computabili per bambini e giovani adulti fino ai 20 anni compiuti. I contributi dei genitori si conformano alla situazione economica dei genitori o di altre persone tenute al mantenimento. <b>Il Governo stabilisce l'aliquota di contributo in base ai mezzi messi a disposizione dal Gran Consiglio nel preventivo.</b></p>	<p>Con la revisione della legge sulla promozione della cultura nel 2017 il contributo cantonale a scuole di canto e di musica è stato aumentato a un valore fisso del 30 per cento, partendo da un valore compreso tra il 20 e il 25 per cento. Al fine di allentare questo impegno fisso di spesa, è previsto che nella legge venga stabilito un margine compreso tra il 20 e il 30 per cento. Con il preventivo il Gran Consiglio definisce il quadro finanziario. Il Governo stabilisce l'aliquota di contributo di conseguenza.</p>
<p><b>Art. 23</b> Finanziamento della promozione della cultura cantonale</p> <p><sup>1</sup> Il Gran Consiglio stanzia ogni anno nel preventivo i crediti da finanziare con mezzi statali generali.</p> <p><sup>2</sup> Per misure di promozione non ricorrenti, non soggette a un obbligo legale e limitate nel tempo sono a disposizione mezzi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale conformemente alla legge sulla gestione finanziaria.</p>		

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p><sup>3</sup> In linea di principio non esiste un diritto inalienabile all'erogazione di contributi. Fanno eccezione gli articoli 19 e 20.</p>	<p><sup>3</sup> In linea di principio non esiste un diritto inalienabile all'erogazione di contributi. <del>Fanno eccezione gli articoli 19 e 20</del> Costituiscono un'eccezione i contributi conformemente all'articolo 19.</p>	<p>La disposizione relativa ai contributi cantonali per l'acquisto di media di cui all'art. 20 rappresenta una disposizione potestativa. Di conseguenza non vi è un diritto alienabile al versamento di contributi. La revisione è utile a chiarire la situazione già esistente.</p>

<b>Diritto vigente</b>	<b>Versione di lavoro</b>	<b>Spiegazioni</b>
	<p><b>5.</b> L'atto normativo "Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti)" CSC <u>500.800</u> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 15</b> Spese del Cantone</p> <p><sup>1</sup> Il Cantone assume le spese computabili d'acquisto, di costruzione e d'esercizio rispettivamente le spese computabili per offerte dell'aiuto per la sopravvivenza.</p>	<p><b>Art. 15</b> SpeseSussidio del Cantone</p> <p><sup>1</sup> Il Cantone assume le spese computabili d'acquisto, di costruzione e d'esercizio rispettivamente le spese computabili per offerte dell'aiuto per la sopravvivenza: <b>fino a un massimo del 100 per cento.</b></p>	<p>La legge intende esprimere in maniera più chiara che vi è un margine di manovra per la determinazione e la concessione del sussidio cantonale a offerte dell'aiuto per la sopravvivenza. Non esiste una relativa ordinanza. In base all'art. 19 cpv. 2 il Governo stabilisce le spese computabili nonché l'aliquota di sussidio nel caso singolo. Il controllo viene oggi esercitato mediante la determinazione di entità e qualità delle offerte nel quadro di accordi di prestazioni con sussidi forfetari. Quindi un certo grado di flessibilità è garantito già oggi.</p>

<b>Diritto vigente</b>	<b>Versione di lavoro</b>	<b>Spiegazioni</b>
	<p><b>6.</b> L'atto normativo "Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP)" CSC <a href="#">542.100</a> (stato 1 gennaio 2014) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 8</b> Calcolo della riduzione dei premi</p> <p><sup>1</sup> I premi determinanti vengono ridotti nella misura in cui essi superino una franchigia differenziata a seconda delle categorie di reddito.</p> <p><sup>2</sup> L'aliquota ammonta al 5 per cento per redditi computabili fino a 10 000 franchi, al 6,5 per cento fino a 20 000 franchi e all'8 per cento fino a 30 000 franchi. Essa aumenta per ciascuna successiva categoria di reddito di 10 000 franchi di 1 punto percentuale fino a raggiungere il 10 per cento.</p> <p><sup>3</sup> I premi determinanti dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione vengono ridotti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) del 100 per cento fino a un reddito computabile di 65 000 franchi;</li><li>b) del 75 per cento fino a un reddito computabile di 70 000 franchi;</li><li>c) del 50 per cento fino a un reddito computabile di 75 000 franchi;</li><li>d) del 25 per cento fino a un reddito computabile di 80 000 franchi.</li></ul> <p>Sono considerate giovani adulti in periodo di formazione le persone fino a 25 anni compiuti.</p>		

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p><sup>4</sup> Viene versato l'importo più alto dei due importi calcolati secondo i capoversi 2 e 3.</p> <p><sup>5</sup> Se oltre il 30 per cento delle persone soggette all'obbligo di assicurazione nel Cantone che hanno più di 25 anni ha diritto alla riduzione, il Gran Consiglio può aumentare l'aliquota secondo il capoverso 2 di al massimo il 2 per cento per ogni categoria di reddito o ridurre di al massimo 5000 franchi ognuna delle categorie di reddito del capoverso 3.</p>	<p><sup>5</sup> Se oltre il 30- per cento delle persone soggette all'obbligo di assicurazione nel Cantone che hanno più di 25 anni ha diritto alla riduzione, il Gran Consiglio può aumentare l'aliquota secondo il capoverso 2 di al massimo <b>4-2-per-cento- punti percentuali</b> per ogni categoria di reddito o ridurre di al massimo 5000- franchi ognuna delle categorie di reddito del capoverso 3. <b>Il Gran Consiglio può sfruttare queste competenze anche quando ciò risulta necessario al fine di rispettare i valori indicativi di politica finanziaria.</b></p>	<p>L'importo dei sussidi RIP è ormai vicino a 120 milioni (preventivo 2019: 119 mio.). In considerazione dell'aumento elevato delle spese vi è necessità di intervenire. Tale necessità è strettamente correlata con il punto centrale di sviluppo "Obiettivi sociali ed effetti soglia" (PCSV 9/25 nel programma di Governo 2013 – 2016).</p> <p>Il cpv. 5 dell'art. 8 costituisce il tassello decisivo per la gestione del volume RIP sotto il profilo della politica sociale e finanziaria. Con la revisione si intende fare in modo che questo margine esattamente definito per la riduzione delle spese possa essere utilizzato anche quando l'utilizzo diviene necessario per rispettare i valori indicativi di politica finanziaria nel relativo preventivo. In tale contesto risulta rilevante soprattutto il valore indicativo concernente l'eccedenza di spesa massima consentita. Questa disposizione interessa anche il valore indicativo concernente la stabilizzazione della quota d'incidenza della spesa pubblica.</p> <p>All'atto dell'emanazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; <a href="#">RS 832.10</a>) alla fine degli anni Novanta il legislatore era partito dal presupposto che circa un terzo della popolazione avrebbe beneficiato di sussidi RIP. La realtà però è diversa. Nei Grigioni la quota determinante della popolazione negli ultimi anni oscillava tra il 26 e il 29 per cento. Questa quota è tendenzialmente in aumento. La media svizzera è nettamente inferiore (nel 2016 si attestava al 23 per cento). La soglia del 30 per cento fissata per i Grigioni nel cpv. 5 non è mai stata raggiunta. È difficile prevedere quando questa soglia verrà raggiunta. Nel caso in cui la competenza stabilita dal cpv. 5 venisse sfruttata appieno e in via cumulativa, risulterebbe un margine di manovra relativo alle spese nell'ordine di grandezza del 15 per cento, ossia di poco meno di</p>

<b>Diritto vigente</b>	<b>Versione di lavoro</b>	<b>Spiegazioni</b>
		<p>18 milioni (base: preventivo 2019). In questo modo la quota determinante della popolazione diminuisce di circa 4 punti percentuali. Anche in questa ipotesi non risulterebbe inferiore alla media svizzera.</p> <p>La sostituzione dell'espressione "per cento" con "punti percentuali" è una precisazione redazionale.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>7.</b>  L'atto normativo "Legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge cantonale sulle prestazioni complementari)" CSC <a href="#">544.300</a> (stato 1 gennaio 2012) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 5</b>  Spese personali</p> <p><sup>1</sup> Per le spese personali di persone che vivono permanentemente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale viene concessa una percentuale del 27 percento dell'importo per il fabbisogno vitale generale per persone sole.</p>	<p><sup>1</sup> Per le spese personali di persone che vivono permanentemente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale viene concessa una percentuale <del>del 27 per cento</del> <b>tra il 15 e il 30 per cento</b> dell'importo per il fabbisogno vitale generale per persone sole. <b>Il Governo stabilisce la percentuale all'interno dell'ordinanza.</b></p>	<p>Nell'art. 10 cpv. 2 lett. b la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; <a href="#">RS 831.30</a>) attribuisce ai Cantoni la competenza di stabilire un importo per le spese personali per persone che vivono in un istituto o in un ospedale. Gli importi stabiliti dai Cantoni variano tra il 12 e il 33 per cento dell'importo per il fabbisogno vitale generale per persone sole. Invece dell'aliquota fissa pari al 27 per cento, ora è previsto che venga definito un margine tra il 15 e il 30 per cento. Il Governo stabilirà l'aliquota vigente all'interno dell'ordinanza.</p>
<p><b>Art. 6</b>  Computo della sostanza</p> <p><sup>1</sup> Per beneficiari di rendite di vecchiaia in istituti o ospedali, nel primo anno di beneficio l'importo della sostanza deve essere computato quale reddito in ragione di un quinto.</p>	<p><sup>1</sup> Per beneficiari di rendite di vecchiaia in istituti o ospedali, <b>almeno</b> nel primo anno di beneficio l'importo della sostanza deve essere computato quale reddito in ragione di un quinto.</p> <p><sup>2</sup> Per persone che vivono permanentemente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, all'interno dell'ordinanza il Governo può incrementare fino a un quinto il computo della sostanza per tutto il periodo di beneficio.</p>	<p>Nell'art. 11 cpv. 1 la LPC disciplina l'importo della sostanza. Nell'art. 11 cpv. 2 attribuisce ai Cantoni la competenza di aumentare l'importo della sostanza di un quinto per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale. Per beneficiari di rendite AVS 23 Cantoni applicano questa quota di un quinto senza limitazione temporale. Una limitazione al primo anno di beneficio è prevista solamente nei Grigioni. La nuova legge cantonale mira a dare la possibilità al Governo di aumentare eventualmente di un quinto l'importo della sostanza per beneficiari di rendite AVS a livello di ordinanza per tutto il periodo in cui se ne beneficia.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>8.</b> L'atto normativo "Legge sugli assegni familiari (LAF)" CSC <a href="#">548.100</a> (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 4</b> Genere e quota</p> <p><sup>1</sup> Gli assegni familiari secondo la presente legge comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo le prescrizioni della LAFam<sup>1)</sup>.</p> <p><sup>2</sup> ...</p> <p><sup>3</sup> L'ammontare degli assegni familiari si conforma alle quote della Confederazione, raggiunge però almeno i 220 franchi per gli assegni per i figli e i 270 franchi per gli assegni di formazione.</p> <p><sup>4</sup> Se la situazione finanziaria della cassa di compensazione per gli assegni familiari lo permette, il Governo è autorizzato ad aumentare le quote minime.</p>	<p><sup>4</sup> Se la situazione finanziaria della cassa di compensazione per gli assegni familiari lo permette, il Governo è autorizzato ad aumentare le quote minime. <b>In periodi di finanze cantonali sotto pressione esso può sospendere le quote minime cantonali per assegni familiari a persone prive di attività lucrativa.</b></p>	<p>Gli assegni familiari vengono finanziati attraverso i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori indipendenti. Solamente il finanziamento degli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa è a carico del Cantone. In virtù dell'art. 17 cpv. 1 LAF il Cantone finanzia tutte le spese correlate agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. Per queste ultime si intende creare la possibilità a livello giuridico di applicare le aliquote minime della Confederazione e di escluderle dalle aliquote minime cantonali conformemente all'art. 4 cpv. 3. Queste ultime possono essere ridotte di 20 franchi e portate alle aliquote minime vigenti della Confederazione (200 franchi per l'assegno per i figli e 250 franchi per l'assegno per la formazione). Sotto vari profili vi sono dubbi riguardo a un eventuale sfruttamento di questo margine di manovra. In caso di applicazione ne deriverebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri beneficiari di assegni familiari. Nella si-</p>

<sup>1)</sup> RS [836.2](#)

<b>Diritto vigente</b>	<b>Versione di lavoro</b>	<b>Spiegazioni</b>
		<p>tuazione attuale il Governo non intende fare uso del nuovo margine di manovra nemmeno nel quadro di un pacchetto di sgravi.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>9.</b> L'atto normativo "Legge sugli assegni maternità" CSC <a href="#">548.200</a> (stato 1 agosto 2009) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 4</b> Fabbisogno esistenziale</p> <p><sup>1</sup> Sono considerati fabbisogno esistenziale i limiti di reddito fissati dalle disposizioni cantonali sulle PC spettanti a persone singole e coniugi. Per ogni figlio convivente nell'economia domestica viene aggiunto il 20 per cento al limite del reddito stabilito per il genitore solo.</p> <p><sup>2</sup> Vengono inoltre riconosciute le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la pigione giusta le disposizioni sulle PC, senza computo di franchigia. Per il genitore solo convivente in coabitazioni o unioni economiche le spese vengono computate pro rata;</li> <li>b) gli interessi ipotecari, al massimo comunque fino all'importo che equivale al reddito immobiliare;</li> <li>c) ...</li> </ul>	<p><sup>1</sup> <b>Sono considerati</b>È considerato fabbisogno esistenziale i <b>– almeno l'80 per cento dei</b> limiti di reddito fissati dalle disposizioni cantonali sulle PC spettanti a persone singole e coniugi. Per ogni figlio convivente nell'economia domestica viene aggiunto il 20- per cento al limite del reddito stabilito per il genitore solo. <b>Il Governo stabilisce nell'ordinanza l'aliquota determinante per il fabbisogno esistenziale.</b></p>	<p>Grazie alla revisione il Governo ha la possibilità di stabilire l'ammontare del fabbisogno esistenziale. In caso di applicazione il Governo terrà conto di quanto prescritto riguardo alla strutturazione e al calcolo dell'aiuto sociale, al fine di evitare di scendere al di sotto della soglia che dà diritto all'aiuto sociale. L'aliquota minima dell'80 per cento è orientata a tale obiettivo. Le aliquote delle prestazioni complementari nel settore del fabbisogno esistenziale o del forfait sono superiori rispetto alle aliquote corrispondenti dell'aiuto sociale in misura del 20-50 per cento. Il Governo stabilisce il fabbisogno esistenziale all'interno delle disposizioni di attuazione della legge sugli assegni maternità (<a href="#">CSC 548.210</a>). Quindi quest'ultimo verrà prescritto in modo trasparente e preciso per l'autorità di esecuzione.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p><b>Art. 5</b> Reddito computabile</p> <p><sup>1</sup> Sono considerate reddito computabile tutte le entrate del genitore assistente risp. dei genitori coniugati o conviventi che vengono percepite durante il periodo in cui viene versato l'assegno.</p> <p><sup>2</sup> Se il genitore che non assiste il bambino rinuncia senza motivo cogente al reddito da un lavoro pretendibile, se ne terrà conto nel computo.</p> <p><sup>3</sup> Per il genitore solo convivente in coabitazioni o unioni economiche, quale reddito viene computato un importo adeguato per la conduzione della sua economia domestica.</p> <p><sup>4</sup> 1/20 della sostanza netta viene aggiunto al reddito mensile, se quest'ultimo supera la franchigia patrimoniale determinante per il beneficio delle prestazioni complementari.</p>	<p><sup>4</sup> <b>Almeno 1/20 e al massimo 1/10</b> della sostanza netta viene aggiunto al reddito mensile, se quest'ultimo supera la franchigia patrimoniale determinante per il beneficio delle prestazioni complementari. <b>Il Governo stabilisce l'aliquota determinante nell'ordinanza.</b></p>	<p>Il computo della sostanza netta al reddito mensile dovrà essere stabilito in maniera precisa anche in futuro. Il Governo avrà la possibilità di determinare il fattore per la conversione. Quest'ultimo deve ammontare almeno a un ventesimo e al massimo a un decimo. La nuova aliquota massima pari a un decimo è orientata all'aliquota corrispondente delle prestazioni complementari per beneficiari di rendite di vecchiaia (vedi art. 11 cpv. 1 lett. c LPC; <a href="#">RS 831.30</a>). La quota determinante per gli assegni di maternità viene stabilita dal Governo all'interno delle disposizioni di attuazione della legge sugli assegni maternità.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>10.</b> L'atto normativo "Legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (Legge sulla perequazione finanziaria, LPFC)" CSC <a href="#">730.200</a> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 6</b> Dotazione</p> <p><sup>1</sup> Tutti i comuni finanziariamente deboli ricevono dei contributi di compensazione.</p> <p><sup>2</sup> Il contributo per persona determinante aumenta progressivamente con l'aumento della differenza tra il proprio potenziale di risorse e quello secondo la media cantonale. Ciò non deve modificare la graduatoria dei comuni. È fatta salva la dotazione minima conformemente al capoverso 3.</p> <p><sup>3</sup> Insieme alle proprie risorse determinanti per persona determinante, a ogni comune viene garantita una dotazione di almeno il 65 per cento della media cantonale.</p>	<p><sup>3</sup> Insieme alle proprie risorse determinanti per persona determinante, a ogni comune viene garantita una dotazione di almeno il <b>6560</b> per cento della media cantonale.</p>	<p>La dotazione minima per la perequazione delle risorse (PR) decisa dal Gran Consiglio per il 2018 ammonta al 68 per cento. Per via della riduzione della dotazione minima prevista dalla legge dal 65 al 60 per cento aumentano le potenzialità per riduzioni della PR.</p>
<p><b>Art. 8</b> Compensazione degli oneri in ambito sociale</p> <p><sup>1</sup> Il Cantone accorda una perequazione ai comuni gravati eccessivamente nell'ambito dell'aiuto sociale materiale.</p> <p><sup>2</sup> La perequazione viene calcolata secondo le spese nette dei comuni in base alle prestazioni conformemente a:</p> <p>a) legge sull'aiuto agli indigenti<sup>1)</sup>;</p>		

<sup>1)</sup> CSC [546.250](#)

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p>b) ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento<sup>1)</sup>.</p> <p><sup>3</sup> Tra le spese nette rientrano le prestazioni che i comuni sono tenuti a fornire per legge, dedotte le entrate da rimborsi, dall'obbligo di sostegno tra parenti e da prestazioni assicurative. Per le spese nette il Governo può fissare dei costi standard.</p> <p><sup>4</sup> Per la perequazione è determinante il rapporto tra spese nette e potenziale di risorse del comune. La perequazione ammonta in per cento del potenziale di risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fino al 3 per cento del potenziale di risorse: 0 per cento;</li> <li>b) dal 3 al 4,5 per cento del potenziale di risorse: 20 per cento;</li> <li>c) dal 4,5 al 6 per cento del potenziale di risorse: 40 per cento;</li> <li>d) dal 6 al 7,5 per cento del potenziale di risorse: 60 per cento;</li> <li>e) dal 7,5 al 9 per cento del potenziale di risorse: 80 per cento;</li> <li>f) dal 9 per cento del potenziale di risorse: 100 per cento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) dal 3 al 4,5 per cento del potenziale di risorse: <b>dallo 0 al 20 per cento;</b></li> <li>c) dal 4,5 al 6 per cento del potenziale di risorse: <b>dal 20 al 40 per cento;</b></li> <li>d) dal 6 al 7,5 per cento del potenziale di risorse: <b>dal 40 al 60 per cento;</b></li> <li>e) dal 7,5 al 9 per cento del potenziale di risorse: <b>80dal 60 all'80 per cento;</b></li> <li>f) <b>a partire dal 9 per cento del potenziale di risorse: dall'80 al 100 per cento.</b></li> </ul> <p><b>Il Governo stabilisce le aliquote contributive nell'ordinanza.</b></p>	<p>Con la perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS) viene fornito un sostegno a comuni che presentano costi più alti della media nel settore dell'aiuto sociale materiale. Invece delle percentuali fisse per la determinazione dei contributi PAS è previsto che vengano stabiliti dei margini. Il Governo stabilisce le aliquote determinanti all'interno dell'ordinanza. Questo margine di manovra comporta delle potenzialità di risparmio nella misura di circa il 25 per cento.</p>

<sup>1)</sup> CSC 215.050

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p><sup>5</sup> Il Governo aumenta di un punto percentuale le singole soglie di perequazione conformemente al capoverso 4, se il totale degli abitanti nei comuni che beneficiano della perequazione supera il 50 per cento del numero degli abitanti del Cantone.</p> <p><sup>6</sup> Le spese nette vengono fissate e compensate nell'anno successivo su domanda dei comuni.</p>		
<p><b>Art. 10</b> Finanziamento speciale perequazione finanziaria</p> <p><sup>1</sup> Per finanziare ed eseguire la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, nonché i contributi per la promozione delle aggregazioni di comuni viene tenuto un finanziamento speciale conformemente alle disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria<sup>1)</sup>.</p> <p><sup>2</sup> Il finanziamento speciale viene alimentato con contributi dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2, nonché con mezzi statali generali del Cantone. I mezzi cantonali ammontano almeno al 150 e al massimo al 250 per cento dei contributi dei comuni.</p> <p><sup>3</sup> In caso di sostanza mancante del finanziamento speciale, anticipi da mezzi statali generali sono ammessi solo temporaneamente e al massimo per l'ammontare dell'ultima attribuzione di mezzi.</p>	<p><sup>2</sup> Il finanziamento speciale viene alimentato con contributi dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2, nonché con mezzi statali generali del Cantone. I mezzi cantonali ammontano almeno al <b>150100</b> e al massimo al 250 per cento dei contributi dei comuni.</p>	<p>L'apporto di mezzi statali generali nel FS perequazione finanziaria deciso dal Gran Consiglio per il 2018 ammonta a 40 milioni, ossia al 214 per cento dei contributi dei comuni finanziariamente forti. Con una riduzione dell'apporto minimo previsto dalla legge dal 150 al 100 per cento aumentano le potenzialità per riduzioni dei contributi al fine di sgravare il bilancio cantonale.</p>
<p><b>Art. 11</b> Dotazione dei mezzi</p> <p><sup>1</sup> Il Gran Consiglio stabilisce annualmente nel quadro del preventivo le cifre seguenti:</p>		

<sup>1)</sup> CSC [710.100](#) e CSC [710.110](#)

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p>a) l'aliquota di contribuzione per il finanziamento della perequazione delle risorse da parte dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2;</p> <p>b) la percentuale per la dotazione minima dei comuni finanziariamente deboli conformemente all'articolo 6 capoverso 3;</p> <p>c) il volume complessivo per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici conformemente all'articolo 7. Esso varia tra il 70 e il 100 per cento dei mezzi per la perequazione delle risorse;</p> <p>d) il volume complessivo per la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali conformemente all'articolo 9.</p>	<p>c) il volume complessivo per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici conformemente all'articolo 7. Esso varia tra il <b>7050</b> e il 100 per cento dei mezzi per la perequazione delle risorse;</p>	<p>Il volume PAG deciso dal Gran Consiglio per il 2018 ammonta a 24 milioni, ossia all'89 per cento dei mezzi PR. Per via della riduzione del volume minimo previsto dalla legge dal 70 al 50 per cento dei mezzi PR aumentano le potenzialità per riduzioni PAG.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>11.</b> L'atto normativo "Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra)" CSC <a href="#">807.100</a> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 55</b> Finanziamento speciale, competenze, limitazioni</p> <p><sup>1</sup> I costi ed i ricavi del Cantone per il settore stradale vengono contabilizzati nel conto stradale il quale viene tenuto come finanziamento speciale ai sensi della legge sulla gestione finanziaria.</p> <p><sup>2</sup> Il Gran Consiglio decide di propria competenza le spese annuali nell'ambito del conto stradale.</p> <p><sup>3</sup> Esso stabilisce con il preventivo il sussidio ordinario dai fondi pubblici destinato al conto stradale. Questo sussidio ammonta almeno al 25 e al massimo al 75 percento delle imposte sulla circolazione. In caso di chiusura positiva del conto economico, il Gran Consiglio può concedere sussidi supplementari per ridurre il debito stradale.</p> <p><sup>4</sup> Il debito stradale è limitato a 250 milioni di franchi e il patrimonio stradale a 100 milioni di franchi.</p>	<p><sup>3</sup> Esso stabilisce con il preventivo il sussidio ordinario dai fondi pubblici destinato al conto stradale. Questo sussidio ammonta almeno al <b>2510</b> e al massimo al <b>75 per cento</b> delle imposte sulla circolazione. In caso di chiusura positiva del conto economico, il Gran Consiglio può concedere sussidi supplementari per ridurre il debito stradale.</p>	<p>È previsto di rinunciare per quanto possibile a impegni di spesa sanciti dalla legge e di ampliare in maniera adeguata margini di manovra. Il fatto che il conto stradale venga finanziato con una quota minima di mezzi statali generali è conforme alla volontà del Gran Consiglio. Le imposte di circolazione ammontano a 81,3 milioni (secondo il preventivo 2018) e quindi l'apporto minimo di mezzi statali generali nel conto stradale attualmente è pari a poco più di 20 milioni (minimo 25 per cento delle imposte di circolazione). La riduzione di questo apporto minimo al 10 per cento delle imposte di circolazione per il Gran Consiglio comporta un margine di manovra aggiuntivo pari a circa 12 milioni, il che corrisponde a poco più del 3,5 per cento delle spese complessive per le strade, senza le strade nazionali, pari a 340 milioni. Il Gran Consiglio continua a gestire i mezzi in competenza esclusiva attraverso il preventivo.</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>12.</b> L'atto normativo "Legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni (LTP)" CSC <a href="#">872.100</a> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 4</b> Imprese ferroviarie concessionarie</p> <p><sup>1</sup> Il Cantone si assume la quota dei sussidi che gli spetta, i quali vengono concessi dalla Confederazione alle imprese ferroviarie concessionarie ai sensi delle disposizioni della legge federale sulle ferrovie.<sup>1)</sup></p> <p><sup>2</sup> La forma, gli oneri e le condizioni dei sussidi cantonali si conformano in linea di massima ai decreti della Confederazione.</p> <p><sup>3</sup> Il Cantone può vincolare i suoi sussidi ad ulteriori condizioni e oneri oppure accordarli a condizioni più vantaggiose.</p>	<p><sup>3</sup> Il Cantone può vincolare i suoi sussidi ad ulteriori condizioni e oneri oppure accordarli a condizioni più vantaggiose, <b>nei limiti dei mezzi disponibili nel preventivo e nel piano finanziario.</b></p>	<p>La possibilità prevista dal cpv. 3 a favore del Cantone di farsi carico non solo della quota dei sussidi di compensazione a carico del Cantone (20 per cento) secondo il cpv. 1, bensì di concedere sussidi anche a condizioni più vantaggiose, di norma fa in modo che il Cantone si faccia carico in parte di una quota di sussidi più elevata oppure versi sussidi anche senza partecipazione della Confederazione. Nel frattempo il Cantone eroga sussidi il cui importo supera di circa 15 milioni la quota obbligatoria. Prestazioni di questo tipo possono essere concordate solo nella misura in cui possano essere finanziate nel quadro del preventivo del Gran Consiglio e del piano finanziario del Governo.</p>
<p><b>Art. 12</b> Infrastruttura di base e complementare</p> <p><sup>1</sup> L'infrastruttura di base provvede a un minimo di mobilità.</p>		

<sup>1)</sup> RS [742.101](#)

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
<p><sup>2</sup> L'infrastruttura complementare copre il fabbisogno che va oltre il minimo di mobilità dato. Al riguardo essa tiene conto degli obiettivi della politica degli insediamenti, economica, regionale e di quelli turistici.</p>	<p><sup>2</sup> L'infrastruttura complementare copre il fabbisogno che va oltre il minimo di mobilità dato. Al riguardo essa tiene conto degli obiettivi della politica degli insediamenti, economica, regionale e di quelli turistici- <b>nonché dei mezzi messi a disposizione dal Gran Consiglio nel preventivo.</b></p>	Il diritto in linea di principio ad avere un'adeguata infrastruttura complementare è stabilito nell'art. 11 cpv. 2. Oltre agli obiettivi di cui all'art. 12 cpv. 2 occorre tenere conto anche dei mezzi disponibili.
<p><sup>3</sup> Durante i fine settimana e nei giorni festivi l'offerta viene opportunamente adeguata alle particolari esigenze dei relativi comprensori.</p>		

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>13.</b> L'atto normativo "Legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura (Legge sull'agricoltura)" CSC <a href="#">910.000</a> (stato 1 dicembre 2012) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 25</b> 1. Finanziamento</p> <p><sup>1</sup> In tutti i casi in cui i sussidi cantonali costituiscono i presupposti per i sussidi federali, fa stato la regola secondo la quale il Cantone concede i sussidi ad esso richiesti dalla legislazione federale.</p> <p><sup>2</sup> Al Gran Consiglio spetta la competenza di determinare definitivamente ogni anno nel preventivo i crediti per i sussidi del Cantone in base alla presente legge nonché alle ordinanze d'esecuzione del Gran Consiglio, per quanto questi non siano già fissati nella legge o in ordinanze.</p> <p><sup>3</sup> Per misure cantonali autonome ai sensi della presente legge viene fissato un importo pari al massimo a cinque milioni di franchi. Il Gran Consiglio può adeguare detto importo alla mutata situazione economica.</p>	<p><sup>1</sup> In tutti i casi in cui i sussidi cantonali costituiscono i presupposti per i sussidi federali, <del>fa stato la regola secondo la quale</del><sup>in linea di principio</sup> il Cantone concede i sussidi ad esso richiesti dalla legislazione federale.</p>	<p>È previsto che l'espressione "fa stato la regola secondo la quale" venga sostituita con "in linea di principio". L'intento del Cantone su cui si fonda il cpv. 1 di mettere a disposizione i mezzi cantonali attesi dalla Confederazione e necessari per l'erogazione di sussidi federali rimane invariato. I progetti potranno continuare a essere promossi solo nella misura in cui il Gran Consiglio mette a disposizione mezzi di preventivo dal Gran Consiglio a tale scopo. Già oggi è possibile attribuire priorità, rifiutare o mettere in lista di attesa dei progetti per via della mancanza di crediti. L'espressione "in linea di principio" in base a queste spiegazioni è da intendersi come "se possibile e sostenibile per il Cantone sotto il profilo finanziario".</p>

Diritto vigente	Versione di lavoro	Spiegazioni
	<p><b>14.</b> L'atto normativo "Legge sulla veterinaria (LVet)" CSC <a href="#">914.000</a> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 45</b> 2. Ammontare delle indennità, principio</p> <p><sup>1</sup> Le indennità devono essere calcolate in modo che chi subisce il danno, tenuto conto del ricavato dell'utilizzazione, percepisce il 90 per cento del valore di stima per gli animali a unghia fessa e i cavalli e il 70 per cento per gli altri animali.</p>	<p><b>Art. 45</b> 2. Ammontare delle indennità, principio</p> <p><sup>1</sup> <b>Le-Il Governo stabilisce l'ammontare delle indennità devono essere calcolate in modo che chi subisce il danno, tenuto conto del ricavato dell'utilizzazione, percepisce il 90 per cento del valore di stima per gli animali a unghia fessa e i cavalli e il 70 per cento per gli altri animali. nell'ordinanza.</b></p>	<p>La legge federale sulle epizoozie (LFE; <a href="#">RS 916.40</a>) prescrive un valore tra il 60 e il 90 per cento del valore di stima. È previsto che ora la disposizione di cui all'art. 45 LVet venga inserita nell'ordinanza sulla veterinaria (OVet; <a href="#">CSC 914.100</a>).</p>
<p><b>Art. 68</b> Sussidi federali e cantonali</p> <p><sup>1</sup> In tutti i casi in cui i sussidi cantonali costituiscono il presupposto per sussidi federali, vale la regola secondo cui il Cantone concede i sussidi dovuti in base alla legislazione federale.</p>	<p><sup>1</sup> In tutti i casi in cui i sussidi cantonali costituiscono il presupposto per i sussidi federali, vale la regola secondo cui in linea di principio il Cantone concede i sussidi dovuti in base alla ad esso richiesti dalla legislazione federale.</p>	<p>È previsto che l'espressione "vale la regola secondo cui" venga sostituita con "in linea di principio". L'intento del Cantone di mettere a disposizione i mezzi cantonali attesi dalla Confederazione e necessari per l'erogazione di sussidi federali rimane invariata. I progetti potranno continuare a essere promossi solo nella misura in cui il Gran Consiglio mette a disposizione mezzi di preventivo dal Gran Consiglio a tale scopo. Già oggi è possibile attribuire priorità, rifiutare o mettere in lista di attesa dei progetti per via della mancanza di crediti. L'espressione "in linea di principio" in base a queste spiegazioni è da intendersi come "se possibile e sostenibile sotto il profilo finanziario".</p>
	<p><b>III.</b></p>	
	<p><i>Nessuna abrogazione di altri atti normativi.</i></p>	
	<p><b>IV.</b></p> <p>La presente legge è soggetta a referendum facoltativo. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della</p>	

<b>Diritto vigente</b>	<b>Versione di lavoro</b>	<b>Spiegazioni</b>
	presente legge.	